



CITTÀ DI CHIVASSO

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
ALTRI BENEFICI ECONOMICI, PER
LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
E PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO
DELLE ASSOCIAZIONI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28 novembre 2024

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, nonché dell'art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241 definisce i criteri e le modalità per il sostegno di iniziative da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 5, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività.
2. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici diretti ed indiretti da parte del Comune.
3. In esecuzione del presente regolamento non è ammessa alcuna forma di contributo diretto ovvero indiretto a persone fisiche; il sostegno dell'amministrazione comunale è ammesso esclusivamente nei confronti di enti senza scopo di lucro per attività di pubblico interesse svolte nell'interesse della collettività secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
4. Il presente regolamento disciplina, altresì, la concessione del patrocinio e l'istituzione di un apposito Albo al quale possono essere iscritte le associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale.
5. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi socio-assistenziali che trovano specifica disciplina in altre fonti normative e regolamentari.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Articolo 3 – Tipologie di intervento

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento le tipologie di interventi economici che il Comune può effettuare sono i seguenti:

CONTRIBUTI DIRETTI: intesi come provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, volti a sostenere un soggetto giuridico privato, accordandogli un vantaggio economico diretto:

- A) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG e previa pubblicazione di apposito bando da parte del Settore competente secondo quanto previsto dal successivo articolo 6
- B) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari e significativi eventi e/o iniziative, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'amministrazione di particolare rilievo e interesse collettivo;
- C) **Collaborazioni:** realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti quali enti del terzo settore, enti pubblici o privati in qualità di co-promotore.

Le collaborazioni sono approvate con delibera di Giunta Comunale che approva apposito schema convenzionale, nel quale sono dettagliati gli impegni, i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno.

Il richiedente la collaborazione dovrà dichiarare di sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti od omissioni derivanti dall'iniziativa per quanto non rientrante nella parte di stretta competenza della stessa per cui si assume l'obbligo di tutti gli ulteriori eventuali

procedimenti amministrativi necessari previsti per legge tramite le specifiche procedure o per garanzia dei diritti di terzi;

CONTRIBUTI INDIRETTI: intesi come provvedimento accrescitivo della sfera giuridica dei destinatari, volti a sostenere un soggetto giuridico privato o pubblico, accordandogli un vantaggio economico indiretto:

D) Concessione di beni pubblici: affidamento di beni pubblici (mobili o immobili) ad associazioni/enti no profit/enti pubblici per lo svolgimento di attività di pubblico interesse rientranti negli scopi istituzionali del soggetto, che siano considerati dalla Giunta Comunale di particolare rilievo e interesse collettivo;

Articolo 4 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi diretti ed indiretti, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: per gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;

B. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

C. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;

D. Sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

E. Tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative a favore della tutela della fauna urbana; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.

F. Promozione della mobilità sostenibile: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile;

G. Turismo e animazione della città: per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio.

H. Sviluppo economico e relazioni internazionali: per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale

che internazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale.

I. Protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

L. Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione;

M. Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

N. Promozione della legalità sul territorio: per promuovere percorsi di educazione alla legalità, all'educazione alla cittadinanza attiva, al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata.

O. Altre attività di interesse per la collettività e di promozione del territorio

2. I provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché di attribuzione dei vantaggi economici - comunque denominati - di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.

3. I provvedimenti di cui al presente regolamento possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi similari, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:

- a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- b) enti/organizzazioni del Terzo Settore, come definiti dal D.lgs. n.117/2017 e ss.mm. e ii., iscritti al RUNTS che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio comunale;
- c) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
- d) associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
- e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che, pur non avendo la sede sul territorio comunale e non essendo iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, promuovano comunque iniziative di rilevante interesse generale idonee a valorizzare e a promuovere il territorio cittadino e che dimostrino adeguata esperienza e competenza nella promozione e gestione di iniziative similari.
- f) le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, purché non abbiano scopo di lucro, e limitatamente ad iniziative che abbiano ricadute dirette sul tessuto economico, commerciale, turistico comunale ovvero siano funzionali alla promozione di servizi resi a favore di cittadini consumatori e utenti

2. Per beneficiare del contributo (diretto o indiretto) i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del decreto legislativo n.36/2023, analogicamente applicato alle procedure di cui al presente regolamento, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile I soggetti inoltre non devono essere

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della richiesta di contributo;

- assenza di pendenze amministrative o di situazioni debitorie nei confronti del Comune (salvo richiesta di rateizzazione regolarmente accolta dall'Ente, e puntualmente rispettata dal soggetto richiedente)
- sussistenza di finalità statutarie/istituzionali congruenti con gli obiettivi di cui al contributo o beneficio comunque denominato, desumibili dallo statuto o dall'atto costitutivo o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla normativa vigente

3. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni di datori di lavoro.

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari (Contributi afferenti alla tipologia A)

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.

2. Con cadenza annuale le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari.

3. Nel bando devono essere indicati:

- a) l'ambito di intervento e i settori di interesse ai fini della presentazione di proposte/progetti specifici per il quale è previsto il contributo;
- b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 14;
- f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo.
- g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione (nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A al presente regolamento – SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE DI CONTRIBUTI CONCESSI).

4. Il bando è approvato dalla Giunta Comunale e adeguatamente pubblicizzato e diffuso, attraverso il sito del Comune e attraverso altre forme di volta in volta ritenute pertinenti dagli Uffici competenti.

5. I contributi ordinari vengono concessi dal/dalla Dirigente/Responsabile della struttura competente, con propria determinazione.

6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte/progetti (salvo sospensione dei termini procedurali per la richiesta di integrazioni documentali) e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato l'istanza, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

7. Il/La Dirigente/Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività e/o in relazione alle risorse a disposizione.

8. Per la valutazione delle richieste di contributo, il/la Dirigente/Responsabile della struttura competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate (da qualunque fonte provenienti) e le uscite del programma di attività ammesse a contributo.

10. Possono presentare istanza per contributi ordinari i soggetti di cui all'art.5 comma 1, lett.b) e d) in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, si adottano i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- pertinenza delle iniziative e delle attività proposte rispetto all'ambito di intervento, i settori di

- interesse e le linee programmatiche indicate nell'Avviso pubblico;
- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata, desumibile anche da attività analoghe svolte in precedenti edizioni;
 - valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
 - grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - gratuità o meno delle attività programmate.
 - accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, si possono prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari (Contributi afferenti alla tipologia B)

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale ai soggetti di cui all'art. 5 con propria deliberazione esclusivamente per iniziative specifiche, particolari, che non costituiscono attività istituzionale ordinaria del beneficiario.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. L'accoglimento delle domande pervenute al di fuori dei termini indicati rimane nella discrezionalità dell'Ente che le valuterà in rapporto all'importanza e alla rilevanza delle iniziative e salvo parere favorevole dei dirigenti interessati in merito alla fattibilità tecnica nei termini richiesti.
3. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico e/o privato;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
 - c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto.
 - d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
 - e) copia di eventuali domande inviate ad altri soggetti pubblici e privati e/o l'entità di altri contributi o servizi eventualmente richiesti o già assegnati.
4. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa ingiunge al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- gratuità o meno dell'iniziativa.

7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

8. L'ammontare del contributo concesso non può in ogni caso superare la differenza tra le tutte le entrate (da qualunque fonte provenienti) e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Articolo 9 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del/ della dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dall'Allegato A al presente regolamento

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 45 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al/alla dirigente competente:

a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;

b) rendicontazione economica analitica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;

c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari corredati dai titoli dimostrativi delle spese effettuate (bonifici bancari, assegni, ricevute di pagamenti elettronici.) Sono esclusi, dalla documentazione a comprova, i pagamenti effettuati in contanti singolarmente superiori a €.20,00, che non verranno, quindi, rimborsati;

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari e/o straordinari per i tre anni successivi.

4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale o difforme, in caso di consuntivo con spesa inferiore a quanto preventivato originariamente, in caso in cui la differenza tra entrate e spese sia inferiore al contributo originariamente previsto, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce proporzionalmente il contributo concesso, nonché, eventualmente, procede alla revoca del contributo iniziale con recupero totale o parziale di quanto già erogato.

5. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

6. È ammessa la richiesta e concessione di anticipazione, fino al 50% del contributo, dietro presentazione di dichiarazione a firma del legale rappresentante del beneficiario, che attesti l'avvio dell'attività con elencazione dettagliata delle spese da anticipare; la restante quota verrà versata al termine del progetto dietro presentazione di tutti i documenti richiesti per la rendicontazione di cui al co. 2 del presente articolo, restando fermo quanto disposto altresì dai successivi commi del presente articolo e facendo salvo il diritto al recupero dell'Ente delle somme anticipate in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Articolo 10 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;

2) la rendicontazione analitica delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;

- 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari corredati dai titoli dimostrativi delle spese effettuate (bonifici bancari, assegni, ricevute di pagamenti elettronici). Sono esclusi, dalla documentazione a comprova, i pagamenti effettuati in contanti singolarmente superiori a €20,00, che non verranno, quindi, rimborsati.
2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del/della Responsabile della struttura competente entro i 60 giorni successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari e straordinari per i tre anni successivi.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale o difforme, in caso di consuntivo con spesa inferiore a quanto preventivato originariamente, in caso in cui la differenza tra entrate e spese sia inferiore al contributo originariamente previsto, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce proporzionalmente il contributo concesso, nonché, eventualmente, procede alla revoca del contributo iniziale con recupero totale o parziale di quanto già erogato.
5. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. È ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo. È altresì ammessa l'erogazione di una anticipazione secondo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 9.

Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di Chivasso”*.
3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Articolo 12 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.11, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
 - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.
2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.
3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 13 – Concessione di altri benefici economici (Contributi afferenti alla tipologia C)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso (es. esonero pagamento concessione sale, impianti, attrezzature).
2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale

destina a contributi mediante l'approvazione della deliberazione di concessione (mancato introito).

3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.

4. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Articolo 14 – Concessione a titolo gratuito dei beni mobili e immobili comunali

1. La concessione dei beni mobili e immobili comunali è di norma a titolo oneroso secondo tariffe stabilite annualmente da apposita deliberazione di Consiglio comunale.

2. Le richieste di concessione delle sale a titolo oneroso vanno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Eccezionalmente la concessione delle sale civiche può essere concessa dalla Giunta Comunale a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a:

- attività, proposte da soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a), b) e d), che siano ritenute di rilevante interesse pubblico e a titolo gratuito per i partecipanti;
- attività, proposte dai soggetti di cui all'articolo 5 di interesse pubblico collegate a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e giudicati dall'Amministrazione di particolare rilievo che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di Giunta Comunale.

4. L'utilizzo gratuito di locali comunali è comprensivo di utenze e riscaldamento con esclusione, quindi, del servizio di pulizia, custodia, assistenza tecnica che saranno assunti in ogni caso a carico del beneficiario, salvo la concessione di specifici contributi ai sensi dei precedenti articoli del presente regolamento. L'utilizzo gratuito di strutture e beni comunali contempla inoltre la sola messa a disposizione dei medesimi, con esclusione, quindi, delle attività di montaggio, smontaggio, consegna in loco e riconsegna dei beni nei magazzini comunali.

5. È in ogni caso tassativamente escluso l'uso delle sale come sede o domicilio permanente di attività o associazioni.

Art. 15 - Concessione di Patrocinio

1. Il Comune può concedere il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati i quali intendano promuovere iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e artistico che si svolgano all'interno del territorio cittadino ed, eccezionalmente, all'esterno del medesimo purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo per la stessa.

2. Il patrocinio viene concesso, per iscritto, dal Sindaco e consiste nel sostegno, con associazione di immagine (concessione logo del Comune) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa.

3. Il patrocinio non è oneroso per l'Ente.

4. La competenza a disporre la concessione del patrocinio è del Sindaco.

5. Il soggetto privato che richiede il patrocinio, di norma, presenta motivata istanza al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, salvo circostanze straordinarie ed eccezionali debitamente motivate.

6. L'Ufficio di Segreteria del Sindaco provvede a registrare la domanda di patrocinio e a trasmetterla all'Assessore e al Dirigente competente per la necessaria istruttoria. La proposta di patrocinio, sottoscritta dall'Assessore e dal Dirigente competente, viene trasmessa alla Giunta per la previa valutazione e la successiva concessione del Sindaco.

7. Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente.

8. Il Comune può, in ogni caso, revocare il patrocinio concesso qualora gli strumenti comunicativi adottati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa risultino, di fatto, diverse rispetto a quanto contenuto nella domanda o non rispettino le condizioni previste nel presente regolamento o nello specifico atto di

concessione.

9. Non possono beneficiare di patrocinio le formazioni e le associazioni politiche.

Art. 16 - Modalità di concessione del Patrocinio

1. Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso il patrocinio, contributi e collaborazioni deve essere ben visibile lo stemma del Comune di Chivasso con scritta ed epigrafe sopra allo stemma stesso:
 “Con il contributo del Comune di Chivasso” / “In collaborazione con il Comune di Chivasso” /
 “Con il patrocinio del Comune di Chivasso”
2. Le bozze di tutti i materiali prodotti dovranno essere sottoposte preventivamente (prima della loro divulgazione) all’approvazione della Segreteria del Sindaco – Servizio Informazione e comunicazione, per la verifica del corretto utilizzo dell’immagine del Comune
3. Qualora, per la realizzazione dell’iniziativa sia necessario occupare il suolo pubblico o utilizzare strutture/locali comunali, è necessario allegare alla domanda i relativi moduli e l’eventuale richiesta di contributo indiretto.

Art. 17 - Albo delle Associazioni

1. Il Comune possiede un proprio Albo elettronico delle Associazioni al quale può iscriversi liberamente e in qualsiasi momento ogni Associazione che ne abbia i requisiti.
2. Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie, corrispondenti ad aree omogenee di attività:
 - a. cultura
 - b. educazione motoria e promozione delle attività sportive
 - c. tempo libero e turismo,
 - d. folclore, tradizioni, tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico
 - e. sociale, famiglia
 - f. gioventù
 - g. pari opportunità impegno civile e tutela e promozione dei diritti
 - h. servizi educativi
 - i. protezione civile e associazionismo d’arma
 - j. commercio, artigianato, agricoltura, fiere
 - k. tutela e valorizzazione dell’ambiente

Art. 18 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni

1. Per essere iscritta all’Albo un’Associazione deve possedere i seguenti requisiti:
 - avere la sede legale o avere istituita sezione staccata della loro attività presso il Comune di Chivasso ed essere costituite da almeno 5 soci (con l’obbligo di reintegrarne il numero, in caso di riduzione sotto il limite, entro un anno pena la cancellazione dall’Albo);
 - essere senza scopo di lucro;
 - avere uno statuto che assicuri l’effettiva partecipazione e democraticità dell’attività garantendo il sistema elettivo degli organi;
 - avere una durata statutariamente prevista non inferiore a 5 anni;
 - aver svolto documentata attività associativa almeno per tutto l’anno precedente;
2. Possono essere iscritte le Associazioni, che possedendo tutti gli altri requisiti non abbiano sede legale o sezione staccata nel Comune di Chivasso purché dimostrino un legame stabile con il territorio comunale e svolgano in maniera non occasionale sullo stesso attività di interesse collettivo. Non possono in ogni caso essere iscritte nell’Albo delle Associazioni: le società, i partiti, le associazioni sindacali, professionali di categoria e le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

Art. 19 - Modalità di iscrizione

1. Le domande di iscrizione all’Albo elettronico delle Associazioni sono compilabili attraverso i format presenti sul portale istituzionale dell’ente.
2. La domanda di prima iscrizione è corredata dall’atto costitutivo e/o dallo statuto sociale che deve

essere caricato sul portale nonché dall'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative e dalla sede dell'associazione.

3. Fatti salvi i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, l'iscrizione nell'Albo delle Associazioni avviene a cura del Servizio "Associazionismo- Volontariato"
4. Il diniego, motivato, di iscrizione all'Albo è comunicato entro 30 giorni al recapito di posta elettronica certificata che è indicato nella domanda di iscrizione.
5. Contro detto diniego può essere proposta motivata opposizione entro i successivi 30 giorni.
6. Il Dirigente del Servizio competente decide nei successivi 30 giorni.

Art. 20 - Tenuta e aggiornamento nell'Albo delle Associazioni

1. L'Albo delle Associazioni è gestito dal Dirigente del Servizio "Associazionismo - Volontariato".
2. Per ogni associazione iscritta all'Albo sono riportati e costantemente aggiornati i seguenti dati:
 - Denominazione;
 - Natura giuridica;
 - Sede legale;
 - Scopi e attività, espressi in forma sintetica;
 - Generalità e recapito del legale rappresentante;
 - Codice fiscale e partita IVA, se attribuita.
3. Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare tempestivamente eventuali modifiche statutarie, nonché le variazioni del legale rappresentante e/o altre modifiche rilevanti (tra cui il numero di associati iscritti inferiore a 5)

Art. 21 - Cancellazione dall'Albo delle Associazioni

1. La cancellazione dall'Albo delle Associazioni è disposta qualora:
 - Vengano meno le condizioni in base alle quali è stata effettuata l'iscrizione;
 - L'associazione attui iniziative in contrasto con la Costituzione, con le leggi e con lo statuto del Comune o che comunque vadano a ledere l'immagine del Comune stesso;
 - L'associazione risulti inattiva da almeno due anni;
 - La cancellazione venga richiesta dalla stessa associazione;
2. Dell'avvenuta cancellazione è data notizia al legale rappresentante risultante dall'Albo.

Art. 22 - Effetti dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni

1. L'iscrizione all'Albo ha validità ai seguenti effetti:
 - a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture e delle sale comunali;
 - b) titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
 - c) titolo alla concessione di contributi ordinari o straordinari.

Art. 23 - Associazioni già iscritte all'Albo vigente

1. Le Associazioni già iscritte all'Albo delle Associazioni alla data di approvazione del presente regolamento conservano la loro iscrizione, salvo verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art.18

Art. 24 - Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille

euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

4. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Articolo 25 - Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Regolamento UE 2016/679; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.lgs. 196/2003.

2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 26 – Norme di rinvio – Codice di Comportamento

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.
3. Si ritengono totalmente richiamati gli obblighi di attuazione ed adesione al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici recato dal DPR n. 62/2013 e al vigente Codice di comportamento del Comune di Chivasso.
4. È fatta salva la disciplina contenuta nel Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, approvato con Delibera del C.C. n. 66 del 26/11/2015 e successivamente con Delibera del C.C. n. 46 del 25/11/2019.

Articolo 27 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del TUEL.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chivasso, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Disposizioni Generali/Atti Generali/Atti amministrativi generali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.